

Regolamento Del Consiglio D'istituto

Art. 1

Scopo fondamentale del regolamento è quello di favorire la massima funzionalità del Consiglio d'istituto. Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio adottando i provvedimenti più opportuni per un ordinato svolgimento delle riunioni, nel rispetto delle regole democratiche che garantiscano a tutti i Consiglieri uguale diritto di partecipazione.

INSEDIAMENTO

Art.2

Il Consiglio d'istituto si insedia entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Dirigente Scolastico, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.3

Il Consiglio d'istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Art.4

Il Consiglio d'istituto procede all'elezione del presidente - nonché, nell'ordine, dei Componenti elettivi della Giunta Esecutiva e del vice presidente- nel corso della prima riunione. Per quanta riguarda la composizione e le attribuzioni della Giunta Esecutiva, si vedano gli artt. 8 (commi 7,8) e 10 (comma 10) del D.L. 16/4/94 n.297. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Perché siano valide, i presenti devono essere in numero non inferiore alla metà più uno dei membri del Consiglio.

Il primo atto del Consiglio sarà l'approvazione del regolamento.

Art.5

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, del personale docente e non docente nella Giunta Esecutiva, ogni consigliere potrà esprimere il proprio voto per un solo nominativo di ciascuna componente. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a una votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il membro che ha ottenuto più preferenze nelle elezioni. Se permangono le condizioni di parità, si procederà al sorteggio.

Art. 6

" Il presidente, il vicepresidente e i membri eletti della Giunta Esecutiva restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ovvero tre anni scolastici, salvo perdita dei requisiti o per dimissioni.

Art. 7

Il Consiglio d'istituto si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione, come previsto dall'art.8, comma 9 del D.L. 16/4/94 n.297r e compatibili con gli impegni di lavoro dei membri, su convocazione del suo presidente con cadenza mensile, o comunque almeno una volta ogni due mesi, nel periodo compreso tra settembre e giugno.

" Il Consiglio può essere convocato inoltre ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure, se non sia già prevista una riunione entro quindici giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri eletti, o la Giunta Esecutiva, o, in caso di urgenza, il presidente della Giunta".

Art.8

La convocazione deve essere affissa all'albo dell' istituto e possibilmente sul sito internet della scuola e inviata a tutti i consiglieri con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi, con lettera in cui siano indicati l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Ciascun consigliere può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio a venire entro la data di convocazione della Giunta.

In caso di urgenza eccezionale, la convocazione potrà avvenire con preavviso di almeno . ventiquattro ore con telegramma (che la segreteria è tenuta a inviare con ordine prioritario rispetto al lavoro di ordinaria amministrazione).

Art. 9

Insieme alla convocazione della riunione del Consiglio d'Istituto, e in ogni caso almeno otto giorni lavorativi prima della data della riunione stessa, la segreteria deve mettere a disposizione di ciascun consigliere per la consultazione la documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno da discutere, unitamente ad eventuali rettifiche al verbale della riunione precedente che verrà approvato nel corso della seduta.

Art. 10

L'alterazione dell'ordine del giorno è possibile solo se adottata a maggioranza assoluta dei presenti o con il voto favorevole di almeno sei consiglieri.

Nuovi argomenti possono essere inseriti nell'ordine del giorno e posti in discussione solo se relativi a problemi urgenti, sorti dopo l'invio della convocazione, purché la proposta sia fatta all'inizio della seduta e sia approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. Tali argomenti non devono tuttavia implicare delibere di spesa non previste a bilancio.

Art.11

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza, ossia della metà più uno dei componenti in carica.

La funzione di segretario, al fine di stendere il verbale della seduta stessa, è affidata a rotazione ad uno dei componenti dei docenti e dei non docenti. Il segretario procede all'appello nominale.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora di convocazione, il presidente dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto a verbale. In questo caso, prima di sciogliere la seduta, il presidente indica il giorno e l'ora della successiva convocazione. Il verbale approvato nella seduta dovrà essere consegnato al Segretario per la pubblicazione all'Albo che dovrà avvenire entro otto giorni dalla seduta stessa.

Art.12

Alle riunioni del Consiglio d'Istituto potranno essere invitati con facoltà di parola, gli specialisti di cui all'art. 8, comma 5 del D.L. 16/4/94 n.297, e altre persone in relazione a

specifici argomenti, su richiesta del Consiglio e della Giunta.

Art.13

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante sulle materie previste dall'art.1, commi da 1 a 10, del T.U., D.L. 16/4/94 n.297.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. (art.37, commi 2,3,4 del D.L. 16/4/94 n.297), per tutte le restanti situazioni la votazione è palese.

Art.14

Le delibere del Consiglio d'Istituto devono essere eseguite di norma entro due mesi dalla data della deliberazione stessa. In caso di difetto o impedimento, la delibera deve tornare tempestivamente in Consiglio per eventuali modifiche a annullamenti. A norma dell'art.8 comma 7 e dell'art.10 comma 10 del D.L. 16/4/94 n.297, il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente della Giunta Esecutiva, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

A norma dell'art.8 comma 7 del D.L.16/4/94 n.297, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola (DSGA), nella sua qualità di segretario della Giunta esecutiva, cura l'esecuzione pratica delle delibere e provvede alle relative liquidazioni e ai pagamenti.

Art. 15

Per la preparazione del bilancio Programma Annuale e la relativa approvazione, il DSGA, previa richiesta scritta, dovrà mettere a disposizione in visione di tutti i membri del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva, possibilmente con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della convocazione, gli atti e i documenti ufficiali relativi alla formazione del Conto Consuntivo e del Programma Annuale fornendone copia ad ogni membro. L'acquisto di materiali e attrezzature didattiche dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto sulla base delle decisioni dei Docenti, riguardo alla programmazione didattica prevista dalla legge istitutiva, qualora superino i poteri di spesa del Dirigente Scolastico.

Art.16

A norma dell'art.38 del D.L.16/4/94 n.297, i membri eletti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio d'Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.35 del medesimo Decreto Legge.

Art.17

A norma dell'art.35 del D.L. 16/4/94 n.297, per la sostituzione di membri elettivi del Consiglio d'Istituto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art.18

Ai sensi dell'art.43 del T.U gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola e, possibilmente, sul sito internet della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Copia del verbale, dopo, l'approvazione, dovrà essere affissa all'albo della scuola e, possibilmente, sul sito internet e rimanervi fino all'affissione del verbale successivo, fatte salve le omissioni previste dall'art.27 comma 3 del D.P.R. 416/74.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7/8/1990 n.241.

Art. 19

Il Consiglio d'Istituto con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti potrà modificare o sopprimere una o più disposizioni del presente regolamento e integrarlo con l'aggiunta di nuove disposizioni. Qualsiasi delibera adottata in contrasto con il presente regolamento sarà nulla. Per quanta non contemplato, si rimanda alle disposizioni di legge in vigore.

